



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott	Presidente
Dott	Componente
Dott	Componente
Dott	Componente
Dott	Componente -relatore

DECISIONE

- letta l'opposizione che in data 16 gennaio 2013 Giovanni Fava - "incaricato in forma autentica" dal Segretario politico della LEGA NORD, on. Roberto Maroni, ad effettuare il deposito del contrassegno con il quale detto partito ha inteso contraddistinguere le proprie liste di candidati per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si svolgeranno i prossimi 24 e 25 febbraio - ha proposto avverso il provvedimento del Ministero dell'interno che ha accettato il contrassegno recante il n. 188, depositato da Diego Volpe Pasini Volpe in qualità di presidente del partito PRIMA IL NORD;

- lette le controdeduzioni del Ministero dell'interno;

- sentito il rappresentante della parte controinteressata e dato atto che il rappresentante dell'opponente non è comparso all'audizione, fissata per le ore 17, ma differita alle ore 18,30 su richiesta del controinteressato;

- ritenuto che l'opposizione si fonda essenzialmente sul rilievo che la dicitura "PRIMA il NORD!" (scritta posta su tre righe: "PRIMA" sulla prima riga, "il" sulla seconda riga, "NORD!" sulla terza riga e che compare, scritta in verde, in un campo bianco all'interno di un cerchio racchiudente ulteriore cerchio di colore verde, il tutto con effetto pennellato) rappresenterebbe elemento di sicura confondibilità della lista "Prima il Nord" e del suo simbolo con la lista "LEGA NORD" e il suo simbolo (costituito da: cerchio racchiudente guerriero con spada e scudo su cui è impresso leone alato con spada e libro chiuso, il tutto in colore blu, contornato, nella parte superiore, dalle parole, in colore blu, "LEGA NORD"; nella parte inferiore del cerchio, inserita in settore di colore blu, scritta in colore bianco, la parola "MARONI"; alla destra del guerriero, in cerchio di colore nero, è la parola, scritta in colore "terra di Siena", in posizione diametrale rispetto a tale cerchio, "TREMONTI"; nella parte inferiore di tale cerchio è presente, in colore grigio, la scritta "3L"; alla sinistra del guerriero è posizionato il Sole delle Alpi, rappresentato da sei petali disposti all'interno di un cerchio, verde come i petali; sotto il Sole delle Alpi è presente la parole "PADANIA", ancora in colore verde);

- che tanto si adduce sulla premessa che l'anzidetta dicitura "PRIMA il NORD!" (come risulterebbe comprovato dalla documentazione allegata all'atto di opposizione) è regolarmente e tradizionalmente utilizzata, in situazioni pubbliche e propagandistiche su tutto il territorio nazionale, dalla LEGA NORD, nonché rappresenta la denominazione di un'associazione regolarmente costituita anche per la promozione del Movimento civico "Maroni Presidente";

- che la medesima dicitura costituirebbe, quindi, elemento di qualificazione degli orientamenti o finalità

politiche connesse al partito o movimento LEGA NORD, così da comportare che il contrassegno del partito "Prima il Nord" risulti facilmente confondibile con quello della LEGA NORD, in violazione, segnatamente, dell'art. 14 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

- considerato che il contrassegno del partito "Prima il Nord" e quello della "LEGA NORD" si presentano, all'evidenza (come è reso palese dalla descrizione che precede), chiaramente distinguibili per non avere in comune, al di là della parola "NORD" (di per sé priva di caratterizzazione), alcun elemento grafico e/o letterale in comune;

- che, inoltre, l'assunto dell'opponente, il quale fa leva sul fatto che l'espressione "PRIMA il NORD!" sarebbe elemento di qualificazione dell'orientamento politico della LEGA NORD e, dunque, si concretizzerebbe come elemento di confondibilità contemplato dal comma quarto dell'art. 14 del d.P.R. n. 361 del 1957, non coglie nel segno, giacché tale elemento, unitamente agli altri indicati dalla citata disposizione, è strumentale alla delibazione imposta dal terzo comma dello stesso art. 14 e cioè alla verifica della confondibilità tra contrassegni i quali, tra di essi, riproducano simboli, elementi e diciture usati tradizionalmente da altri partiti, con la conseguenza che - proprio alla luce dei commi terzo e quarto richiamati - non è dato ravvisare ipotesi di confondibilità tra contrassegni che non siano entrambi caratterizzati da almeno uno dei predetti dati di riferimento;

- che, peraltro, ove anche si intendesse che l'opponente LEGA NORD abbia ascritto alla dicitura "PRIMA il NORD!", utilizzata dal contrassegno n. 188, la forza evocativa di un simbolo che ne connota specificamente e tradizionalmente l'impegno politico, non potrebbe ugualmente conseguire la invocata tutela del contrassegno elettorale ai sensi del comma sesto del medesimo art. 14,

là dove si stabilisce l'inammissibilità della presentazione "da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore";

- che, difatti, la tutela del simbolo del partito di cui alla ricordata disposizione - la quale è volta, in armonia con le altre disposizioni dettate dallo stesso art. 14, a garantire una corretta scelta dell'elettore, immune da sviamenti o confusioni, verso una determinata forza politica, con tutela quindi dell'affidamento identitario - è condizionata dall'utilizzo del simbolo stesso nel contrassegno, così come stabilisce il secondo comma del citato art. 14, in forza del quale proprio il notorio uso di un determinato simbolo impone al partito di riprodurlo nel contrassegno con il quale è presentata la lista: ciò che, nel caso di specie, non è avvenuto da parte della LEGA NORD;

- che, pertanto, l'opposizione va rigettata.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.

I Componenti

Il Presidente

Deposito in Segreteria

18 GENNAIO 2013 ORE 13.40

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE
Louise Bonivini